



Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 11 marzo 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 17 capoverso 4 «Amministrazione federale delle finanze» è sostituito con «Amministrazione federale delle finanze (AFF)».*

² *Negli articoli 22b capoverso 2 e 27 capoverso 3 «Amministrazione federale delle finanze» è sostituito con «AFF».*

Art. 24a Unità rese autonome: vigilanza e orientamento strategico
(Art. 8 cpv. 4 e 5 LOGA)

¹ Il Consiglio federale assume in maniera globale il ruolo di proprietario ed espleta la vigilanza e l'orientamento strategico correlati nei confronti delle unità rese autonome secondo l'articolo 8 capoverso 5 LOGA².

² Su mandato del Consiglio federale, il dipartimento con il più stretto legame espleta la vigilanza, esercita i diritti del proprietario e funge da interlocutore per gli organi di direzione delle unità rese autonome. Nel caso in cui un'unità resa autonoma rivesta grande importanza per le finanze federali, il dipartimento esercita i diritti del proprietario congiuntamente all'AFF. L'attribuzione delle unità rese autonome ai dipartimenti e l'esercizio congiunto con l'AFF dei diritti del proprietario sono elencati nell'allegato 3.

³ Se hanno un legame con le unità rese autonome, altri dipartimenti e altre unità amministrative devono essere coinvolti nell'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2.

⁴ L'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 compete alla segreteria generale del dipartimento. Il dipartimento può delegare per scritto questa competenza a una segreteria di Stato o a un ufficio federale se non vi sono conflitti d'interesse, in particolare in materia di regolamentazione, vigilanza specialistica, ordinazione di prestazioni e concessione di sussidi.

⁵ L'AFF elabora le basi per la vigilanza e l'orientamento strategico delle unità rese autonome della Confederazione («Public Corporate Governance») e coordina la redazione dei rapporti. A tal fine collabora con i dipartimenti e le unità amministrative interessati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 3

(Art. 24a cpv. 2 e 3)

Attribuzione delle unità rese autonome al dipartimento con il più stretto legame ed esercizio congiunto con l'AFF dei diritti del proprietario

Unità resa autonoma	Dipartimento con il più stretto legame e unità amministrativa competente	Esercizio congiunto dei diritti del proprietario
MNS	DFI (SG)	
Pro Helvetia	DFI (SG)	
Swissmedic	DFI (SG)	
METAS	DFGP (SG)	
IPI	DFGP (SG)	
ASR	DFGP (SG)	
ISDC	DFGP (SG)	
FINMA	DFF (SG / SFI)	
Settore dei PF	DEFR (SG)	DFF (AFF)
SUFFP	DEFR (SG)	
ASRE	DEFR (SECO)	DFF (AFF)
SIFEM SA	DEFR (SECO)	
Identitas SA	DFI (USAV) / DEFR (SG)	
Innosuisse	DEFR (SG)	
BGRB Holding SA	DDPS (SG)	DFF (AFF)
RUAG MRO Holding SA	DDPS (SG)	DFF (AFF)
RUAG International Holding SA	DFF (AFF)	DDPS (SG)
Swisscom SA	DATEC (SG)	DFF (AFF)
La Posta Svizzera SA	DATEC (SG)	DFF (AFF)
FFS SA	DATEC (SG)	DFF (AFF)
Skyguide	DATEC (SG) / DDPS (SG)	DFF (AFF)
IFSN	DATEC (SG)	

Servizio di assegnazione
delle tracce DATEC (SG)
